

Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari⁽¹⁾, per tener conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2377/90 il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive relative ai medicinali veterinari è stato investito della questione, ma non ha potuto formulare il proprio parere; che in base a questa stessa procedura la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio una proposta in merito ai provvedimenti da adottare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BOURGEOIS

(¹) GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (GU n. L 214 del 28. 8. 1993, pag. 31).